

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Livorno, in persona del giudice dott. Fabrizio Nicoletti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2015 R.G., promossa da

CLIENTE

attore

Contro

BANCA

convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore:

Preliminarmente dare atto che le proposte domande risultano pienamente procedibili avendo l'attore per le medesime pure avanzato istanza di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, e successive modifiche ed integrazioni innanzi all'Istituto di Mediazione, con sede competente per territorio in Livorno, perché venisse espletata in videoconferenza. Mediazione poi conclusasi come da verbale negativo già versato in atti da questa difesa con deposito del 08-03-2016 (Vd. All. n.12).

Nel merito:

I - Previa corretta qualificazione giuridica del rapporto bancario intercorrente tra le odierne parti litigiose ("Mutuo ipotecario a tasso variabile" prevalente rispetto alla solo apparente "Apertura di credito in conto corrente" garantita da ipoteca), accertare e dichiarare la denunciata usurarietà del finanziamento in narrativa in ragione delle riscontrate anomalie. Particolarmente in punto di superamento del tasso soglia: a) - da parte del tasso di mora pattuito anche singolarmente considerato; b) - da parte del tasso di mora se considerato in uno con ogni costo e spesa anche accessorie (assicurazione immobili, spese notarili, ecc.) comunque discendenti dalle clausole del contratto come dalle pattuizioni collegate (documento sintetico, capitolato, ecc.); c) - da parte del tasso di mora pattuito se considerato nella sua effettività in rapporto al solo capitale (T.E.MO.); d) - da parte del tasso di mora pattuito se considerato - per come da previsione espressa di cui alle clausole contrattuali - convivente e cumulato, senza sostituzione alcuna, con il tasso corrispettivo già calcolato e presente nelle rate di rientro (ratei trimestrali di ammortamento), le spese ed ogni altro accessorio pattuito, con esclusione di sole imposte e tasse (come per legge).

II - Accertare e dichiarare che, alla luce del testo contrattuale e delle disposizioni contenute negli allegati al contratto di finanziamento, la convenuta predisponeva pattuizioni per le quali il tasso di mora non si sostituiva a quello corrispettivo, ma decorreva su un montante portante il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.

III - Accertare e dichiarare che l'interesse moratorio faccia parte del T.E.G. al momento della pattuizione.

IV - Accertare e dichiarare che, per effetto dell'operare del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt.644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., il finanziamento de quo risulta usurario e, pertanto, in relazione allo stesso si applica la sanzione della gratuita, non dovendosi interessi di qualsiasi genere, commissioni e spese, fatte salve le sole imposte e tasse, pure per l'operare - in relazione alle clausole che quegli oneri prevedono - della

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

regola della nullità parziale del negozio, ex art.1419, comma secondo, c.c. di cui parimenti si chiede la declaratoria.

V - Accertare e dichiarare che l'attore ha subito, tramite il meccanismo del calcolo degli interessi secondo il cd. metodo alla francese o comunque calcolo composito degli interesse corrispettivi (capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente), l'anatocismo vietato dalla legge ex art.1283 c.c., costituente comunque un costo occulto, e che, pertanto, le somme versate dovranno avere diversa imputazione previo ricalcolo del piano di ammortamento secondo il metodo dell'interesse semplice o all'italiana.

VI - Ricalcolare il piano di ammortamento scremato dall'anatocismo appena denunciato (costituente costo/remunerazione), nonché - per la pur denunciata usurarietà ab origine delle pattuizioni contrattuali - operando previamente la imputazione/compensazione di tutte le somme versate dall'attore esclusivamente a capitale (oltre tasse ed imposte).

VII - In conseguenza determinare le somme versate in eccedenza rispetto al solo capitale dovuto e dichiarare/condannare la convenuta Banca alla compensazione delle somme in eccesso versate sin qui dall'attore, per quanto rilevabile dalla perizia qui acclusa montanti (per i periodi in detta relazione peritale di parte esaminati) ad € 26.206,30, al fine della loro compensazione con il residuo dovuto in conto capitale.

VIII - Condannare l'erogante Banca qui chiamata in giudizio, in esito agli abusivi contegni denunciati alle domande e premesse che precedono, al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di € 25.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per rivalutazione ed interessi su tutte le somme versate in eccesso per come discenderanno dalle precedenti domande e premesse in considerazione del contegno di mala fede della banca nella predisposizione ed imposizione delle clausole del contratto di finanziamento in narrativa, come pure per violazione delle disposizioni di cui agli artt.2043 c.c. e 185 c.p., nonché dei canoni di buona fede e correttezza.

IX - Accertare e dichiarare, in ogni caso, il fatto che la convenuta ha agito in dispregio della L. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni anche in esito ad interpretazioni autentiche della relativa normativa, perpetrando il reato di usura, nonché quello di estorsione, per come emergenti dai comportamenti denunciati in narrativa, trasmettendo, se del caso, gli atti del proponendo giudizio alla Procura della Repubblica competente.

X - IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono in punto di usurarietà dei tassi convenuti e/o delle relative invocate conseguenze (gratuita dell'operazione finanziaria ex art.1815, comma secondo, c.c.), ritenere e dichiarare che il contratto ed i relativi allegati di cui in narrativa risultano affetti da indeterminatezza in punto di individuazione dei tassi d'interesse convenzionale e moratorio applicabili al finanziamento, tanto per la contraddittorietà delle previsioni di cui alle richiamate clausole rispetto ai reali tassi applicati ed ai costi dell'operazione ingenerati dal concorrere di una serie di spese ed oneri a carico della parte finanziata non considerati nel tasso effettivo pattuito.

XI - Ancora ritenere e dichiarare l'indeterminatezza in punto di individuazione dei tassi d'interesse convenzionale e moratorio applicabili al finanziamento per aver la convenuta dato applicazione, attraverso il meccanismo del piano di ammortamento alla francese e calcolo composito degli interessi, ad un tasso diverso e maggiorato rispetto a quello convenuto, così da rendere quest'ultimo una mera apparenza, generando la contemporanea presenza nel rapporto di due tassi, uno apparente (quello convenuto) ed uno effettivo (quello discendente dal piano di ammortamento alla francese), solo il primo dei quali risultante percepibile alla parte finanziata. Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso, con conseguente violazione dell'art.1284 c.c., nonché dell'art.117, commi 4 e 6, T.U.B..

XII - Per effetto del subordinato accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti "X" e "XI", ritenere e dichiarare ex art.1284, comma terzo, c.c., nonché per l'operare ed in applicazione del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt.1418, 1346, 1284 c.c., la dovutezza in restituzione alla convenuta erogante - procedendo mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole - del solo capitale e degli interessi al saggio legale di

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

periodo o al c.d. tasso minimo B.O.T., con esclusione della applicazione di qualsivoglia sistema composito di calcolo degli interessi e di ogni interesse ultra legale. Tanto sia con riguardo alle rate già versate (comprehensive di capitale ed interessi ultralegali) sia con riferimento ai ratei ancora impagati ed a scadere.

XIII - Quale ulteriore effetto dell'accoglimento della predetta domanda subordinata, comunque dichiarare e costituire l'avvenuta compensazione della sorte e del nuovo montante interessi al saggio legale (tanto per quello già maturato/versato, come per quello eventualmente ancora da versarsi in futuro) con le somme già esborsate dall'odierno attore, per come sopra quantificate in €.26.206,30#, nonché con quelle altre riconosciute a titolo risarcitorio, pure accertando e costituendo - anche in esito ad esplicitanda C.T.U. di natura contabile - l'ammontare del nuovo rateo mensile versando in restituzione dall'attore, da calcolarsi previa esclusione di ogni interesse ultralegale, anche per il passato, non convenuto (o la cui convenzione sia affetta da indeterminatezza, per come sopra).

XIV - Condannare la Banca convenuta al pagamento di spese e compensi, nonché di accertamenti peritali di parte ed eventualmente d'ufficio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nelle rispettive misure di legge sui rispettivi imponibili.

Per il convenuto:

"NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA:

in denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attrice:

- compensare l'importo eventualmente dovuto con il maggior credito della convenuta e rappresentato, comunque, dal capitale erogato con il finanziamento per cui e causa;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- rigettare la richiesta di CTU, nonché l'ordine di esibizione ex adverso formulati in quanto inammissibili, irrilevanti e ininfluenti, per le ragioni esposte in narrativa; Salvis iuribus.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre in via istruttoria.

Si chiede espressamente la concessione dei termini per la redazione delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fatto

Ciente ha citato in giudizio BANCA per chiedere, previa qualificazione giuridica del rapporto bancario intercorrente tra le parti ("mutuo ipotecario a tasso variabile" ovvero "Apertura di credito in conto corrente" garantito da ipoteca), di accertare l'usurarietà di un finanziamento, con conseguente sanzione di gratuità dello stesso.

L'attore ha altresì chiesto di eliminare gli effetti anatocistici collegati al calcolo degli interessi secondo il c.d. metodo alla francese o comunque calcolo composito degli interessi corrispettivi (capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente), ricalcolando il piano di ammortamento.

L'attore chiede quindi di determinare le somme che assume di avere versato in eccesso, al fine della loro compensazione con il residuo dovuto in conto capitale, oltre alla condanna della banca al risarcimento dei danni nella somma di € 25.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

In subordine, l'attore chiede di dichiarare che il contratto ed i relativi allegati di cui in narrativa risultano affetti da indeterminatezza in punto di individuazione dei tassi di interesse convenzionale e moratorio applicabili al finanziamento con conseguente sostituzione automatica delle clausole.

Si è costituita la BANCA contestando in via preliminare la genericità delle contestazioni mosse dall'attore rispetto al contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato tra le parti.

Si evidenzia che il contratto e l'allegato piano di ammortamento rappresentano chiaramente gli oneri a carico del debitore e le modalità di calcolo degli interessi, nonché che questo esclude espressamente la possibilità di sommare interessi moratori e corrispettivi, posto che i primi andrebbero a sostituire i secondi in caso di inadempimento.

La convenuta contesta poi che il tasso di mora possa essere conteggiato nella determinazione del tasso di interesse valido ai fini della verifica dell'usurarietà della pattuizione capitalizzare gli interessi.

Viene poi affermato che l'ammortamento c.d. alla francese sarebbe pienamente legittimo, non producendo alcun effetto anatocistico e viene contestato il superamento dei tassi soglia.

Dopo lo scambio delle memorie di rito, la causa è stata istruita attraverso una consulenza tecnica e quindi è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 1.6.2018.

2. Sulla qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti

La prima questione che occorre esaminare è relativa alla qualificazione giuridica del rapporto in essere tra le parti, in quanto ciò assume una rilevanza decisiva nell'individuare il tasso di riferimento ai fini della normativa sull'usura.

L'attore, infatti, sostiene che nel caso in esame sarebbe necessario utilizzare come parametro il tasso rilevato dalla Banca d'Italia per i mutui a tasso variabile, dovendo essere inquadrato in tale categoria il rapporto in essere tra le parti.

Ciò di cui si discute nel presente giudizio è un contratto di apertura di credito ipotecario a valere su conto corrente, stipulato con rogito notarile in data 31/07/2007 per la ristrutturazione e la divisione di un immobile di proprietà dell'attore per la somma complessiva di € 150.000,00, da estinguersi in n. 40 rate trimestrali di pari importo.

Il meccanismo utilizzato è quello dello scoperto di conto corrente garantito da ipoteca, attraverso il quale l'istituto di credito mette a disposizione del cliente su un apposito conto corrente un affidamento, ossia una determinata somma di denaro, concedendogli la facoltà di compiere operazioni di addebito in conto corrente fino alla cifra concordata, con obbligo da parte del correntista di rimborsare alle scadenze determinate solo il capitale ed i relativi interessi sulle somme effettivamente utilizzate.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, in una o più volte, il credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della linea di credito.

In pratica la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una data somma di denaro cui il cliente può attingere per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Soltanto con il prelievo il cliente diventa debitore verso l'istituto di credito ed è tenuto, da tale momento, alla restituzione dell'importo utilizzato, con i relativi interessi, connessi ovviamente al tempo di effettiva utilizzazione. Il titolare può utilizzare il conto corrente ipotecario liberamente, in base alle proprie esigenze, mediante movimenti di denaro in entrata e in uscita a seconda delle necessità, pagando periodicamente il solo interesse sulle somme effettivamente utilizzate e quindi sullo scoperto di conto corrente.

Lo schema contrattuale, quindi, differisce in termini sostanziali rispetto al mutuo ipotecario, con il quale viene concessa al cliente una somma fissa, normalmente destinata all'acquisto di un immobile, che sarà rimborsata entro la data di scadenza, normalmente fissata in alcuni anni, con pagamenti periodici.

Nel caso in esame gli unici elementi che avvicinano il rapporto al mutuo fondiario sono costituiti dallo scopo perseguito dalle parti, ovvero la messa a disposizione di una somma per una ristrutturazione immobiliare, e la concessione di una garanzia ipotecaria.

Tali elementi, però, non sono così caratterizzanti da consentire di qualificare il contratto quale mutuo ipotecario.

Sia lo scopo che la garanzia, infatti, sono elementi che rimangono estranei alla causa contrattuale e non possono essere valorizzati per individuare la natura giuridica del contratto.

Ciò che è invece decisivo è il fatto che sia stata messa a disposizione del cliente sul suo conto corrente bancario una somma massima, consentendo di utilizzarla senza una destinazione di scopo, con facoltà di utilizzarne anche solo una parte.

Tale schema contrattuale rimane nell'alveo del rapporto di conto corrente, nel cui contesto la banca garantisce la facoltà di sconfinamento, dietro pagamento di un saggio di interesse.

Da tale qualificazione giuridica discende che il tasso soglia dovrà essere individuato in quello riscontrato dalla Banca d'Italia per gli scoperti di contratti di conto corrente, e non per i mutui ipotecari, come prospettato dall'attore.

3. Sulla rilevanza degli interessi di mora ai fini del calcolo dell'usura.

Ulteriore questione da affrontare preliminarmente è quella relativa alle modalità di calcolo degli interessi al fine della verifica del superamento o meno del tasso rilevante ai fini dell'usura.

E' pacifico in giurisprudenza che per la verifica del tasso in concreto applicato, al fine del raffronto con il tasso di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia, è necessario tenere conto di tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, per commissioni e spese, stante il disposto dell'art. 644 c.p.

Più complessa è la questione relativa alle modalità di rilevamento del tasso.

Si prospettano, infatti, in astratto, molteplici modalità di calcolo del tasso di interesse applicato.

A giudizio di questo giudice, però, dal momento che la cosiddetta usura oggettiva presuppone il superamento del tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia, è necessario utilizzare delle modalità di calcolo omogenee a quelle utilizzate per individuare il termine di paragone, posto che altrimenti si raggiungerebbero risultati non corretti.

Con specifico riferimento alla questione della necessità o meno di inserire la commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso, infatti, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presentata come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS)

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cassazione Civile, Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303).

Si è cristallizzato quindi un orientamento in base al quale i tassi devono essere calcolati sulla base delle formule utilizzate *pro tempore* dalla Banca d'Italia per il rilevamento del tasso soglia, calcolando separatamente le voci di costo che non erano state a suo tempo prese in considerazione.

Analoghi principi trovano applicazione con riferimento ai tassi moratori.

L'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che <<*se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*>> e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Pur essendo chiaro, alla luce del tenore letterale delle disposizioni, che sia il tasso corrispettivo che quello moratorio, andando a costituire un costo del mutuo, devono essere considerati ai fini della verifica della pattuizione eventuale di interessi usurari, deve ritenersi che, analogamente a quanto avviene per la commissione di massimo scoperto, la rilevazione vada effettuata in termini separati.

La Banca d'Italia, infatti, nelle sue rilevazioni periodiche ha utilizzato per verificare i costi medi dei mutui i soli tassi corrispettivi. Se noi andassimo a ragguagliare tale tasso con un saggio individuato calcolando tra i costi anche i tassi moratori effettueremmo una operazione matematicamente scorretta, finendo per sottoporre a comparazione dati disomogenei.

Al pari di quanto avviene per la commissione di massimo scoperto, quindi, è necessario verificare l'eventuale superamento del tasso soglia separatamente per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori.

Del resto le due tipologie di interesse non sono neppure omogenee tra loro dal punto di vista ontologico.

Mentre l'interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo che la Banca riceve per la messa a disposizione della somma, infatti, l'interesse moratorio disciplina contrattualmente il caso di inadempimento del mutuatario, la fase dunque patologica del contratto, stabilendo in misura predeterminata il quantum del risarcimento dovuto alla Banca.

Mentre quindi gli interessi corrispettivi, attenendo alla fase fisiologica del rapporto, sono sempre dovuti, quelli moratori sono solo eventuali, venendo applicati solo nel caso di un eventuale inadempimento.

La sommatoria dei due interessi è quindi senz'altro da escludere nella fase genetica del rapporto, posto che gli interessi moratori vengono pattuiti come meramente eventuali.

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

Ma anche nell'ipotesi in cui vengano in concreto applicati entrambi gli interessi non è possibile la sommatoria, sia perché i due costi hanno finalità diverse, sia perché si finirebbe con il determinare il tasso in concreto con modalità diverse da quelle utilizzate per individuare il tasso soglia.

Deve pertanto ritenersi che, per quanto le due tipologie di interesse possano concorrere a far insorgere un'ipotesi usuraria, questo potrà avvenire soltanto laddove l'una o l'altra, calcolate separatamente, superino il tasso soglia.

L'eventuale usurarietà dell'uno o dell'altro tipo di interesse, poi, non potrà automaticamente travolgere l'altro, trattandosi di pattuizioni di carattere separato.

Con specifico riferimento agli interessi moratori, in assenza di un'autonoma rilevazione, si ritiene di aderire al criterio adottato dalla Banca d'Italia, in base al quale il tasso soglia va identificato nel tasso individuato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi, aumentato dall'aumento medio per interessi moratori (pari a 2,1 punti percentuali), il tutto aumentato del 50% (dal 01/01/2010 25% + 4 punti).

4. Sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese

Un'ulteriore questione proposta dagli attori investe la legittimità del piano di ammortamento "alla francese".

L'ammortamento "alla francese" consiste in un sistema di pagamento che rovescia il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il trascorrere del tempo, prevedendo invece che prima si paghino gli interessi e, successivamente, il capitale, per cui gli interessi diminuiscono e non aumentano nel tempo, mentre il capitale resta inizialmente invariato, per poi diminuire nel corso del tempo.

Ad ogni scadenza il debitore paga gli interessi maturati sino a quel momento sul capitale in essere e, per la quota residua della rata, rimborsa una parte del capitale finanziato. Rimanendo nel tempo costante la rata, la quota interessi tenderà a diminuire mentre la quota capitale si accrescerà abbattendo sempre più il capitale residuo.

E' innegabile che questa modalità di calcolo genera costi superiori rispetto ad altre, quale ad esempio l'ammortamento all'italiana, per il quale l'importo complessivo degli interessi a carico del mutuatario risulterebbe, al termine del rapporto, inferiore rispetto a quello computato secondo l'ammortamento "alla francese".

Il piano "alla francese", infatti, determina una minore velocità di rimborso del capitale rispetto ad un piano "all'italiana", con la conseguenza che gli interessi nel complesso verranno pagati in misura maggiore.

Questo meccanismo non è però di per sé illegittimo, né è necessariamente produttivo di usura.

L'ammortamento, infatti, non incide sull'ammontare degli interessi pattuiti, rimanendo ben distinti i due istituti.

L'ammortamento di un prestito può essere definito come la restituzione graduale del capitale prestato, che comporta il pagamento di interessi: le restituzioni delle quote di capitale e degli interessi di competenza in ogni singolo periodo costituiscono le rate. I tre elementi principali di ammortamento, la rata, la quota capitale e la quota interessi sono legate da una relazione matematica univoca.

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

Il piano di ammortamento, quindi, è esclusivamente la modalità con la quale viene sviluppato il pagamento degli interessi sulle singole rate, tenuto conto dell'abbattimento progressivo del capitale.

Gli interessi, invece, sono definibili come i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento.

L'interesse è quindi rappresentato sempre da una percentuale della somma indicata del capitale da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.

Non vi è quindi alcuna interferenza tra l'ammortamento e l'entità degli interessi, posto che questi vengono calcolati sul capitale residuo all'esito del pagamento delle rate precedenti, mentre l'ammortamento serve soltanto a precisare come vengono imputati i pagamenti delle singole rate a capitale o interessi.

Non è pertanto corretto calcolare il costo del mutuo alla luce del totale delle somme corrisposte a titolo di interesse all'esito del piano di ammortamento.

L'interesse, infatti, è e rimane la remunerazione del capitale da individuare in un determinato lasso di tempo che corrisponde alla rata di rimborso e non può quindi essere ricavato dall'ammontare complessivo delle somme dovute, posto che questo dipende dalla durata del finanziamento.

Parimenti, il piano di ammortamento in questione non determina alcun effetto anatocistico, non comportando la capitalizzazione degli interessi, ma occupandosi esclusivamente di indicare in quale misura i pagamenti vengono imputati al capitale ed agli interessi.

Gli interessi, infatti, non si sommano mai al capitale e si calcolano sempre sulla singola rata, venendo sempre rimborsati assieme alla stessa.

L'ammortamento alla francese, quindi, altro non è che una modalità di rimborso del prestito, che di per sé non può ritenersi illegittimo, in quanto non contrario a norme imperative.

Le parti sono pertanto pienamente libere di pattuire tale forma di ammortamento piuttosto che un'altra, essendo onere delle parti contrattuali valutare la maggiore convenienza dell'uno o l'altro sistema.

5. Sulla specificità delle pattuizioni nel caso in esame

L'attore lamenta, tra le altre cose, anche la genericità delle pattuizioni contrattuali, affermando che non consentirebbero di individuare i costi reali del finanziamento.

In realtà, l'esame congiunto del contratto e dei suoi allegati consente di individuare con sufficiente precisione le condizioni alle quali è stato concesso il finanziamento.

Nelle condizioni generali allegate al contratto, infatti, il tasso era previsto di tipo variabile stabilito nella misura del tasso EURIBOR a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 e maggiorato di uno spread del 1,5%.

Al momento della stipula quindi il tasso di interesse assumeva valore pari al 5,850% nominale annuo (TAE 6,11275%) atteso che l'EURIBOR era pari al 4,35% oltre la maggiorazione suddetta dell'1,50%.

Il rinvio al tasso Euribor, infatti, deve ritenersi più che legittimo, trattandosi di un dato conoscibile dal contraente attraverso i normali mezzi di comunicazione.

Sulla base del dettaglio indicato sul “*documento di sintesi*” allegato al rogito, il CTU evidenzia la composizione delle spese previste ed eventuali per il finanziamento di cui è causa:

- Spese di istruttoria 1% del capitale finanziato (€ 150.000x1%=€ 1.500,00);
- Spese per perizia tecnico estimativa € 100,00;
- Assenso cancellazione ipoteca (parziale o totale) € 100 per ogni unità immobiliare;
- Rinnovazioni ipotecarie € 100,00;
- Rimborso spese per invio comunicazioni previste dalla legge € 1,00;
- Spese per duplicato di quietanza € 5,00;
- Commissione per dichiarazione di sussistenza di credito/debito € 120,00;
- Rimborso spese per sollecito € 5,00;
- Interessi di mora 3% in aggiunta del tasso in vigore (TAE+3%=6,11275%+3%=9,11275%);
- Polizza assicurativa garanzia locali pari al 2,6 per mille del capitale finanziato (150.000*2,6/1000= € 390,00);
- Polizza assicurativa sulla vita 1,6 per mille del capitale finanziato (150.000*1,6/1000= € 240,00).

Sulla base delle spese elencate di natura certa, veniva indicato in contratto un TAE (Tasso Annuo Effettivo) pari al 6,11275%. La relativa rata, da corrispondersi in n. 40 rate trimestrali, veniva stabilita in € 4.979,81 di cui la prima, ricomprendendo il rateo interessi dal 31/07/2007 al 31/12/2007 ammontava ad € 6.417,31 comprensiva della quota capitale da rimborsare. Il Rimborso delle rate sarebbe infatti dovuto avvenire con decorrenza 31/12/2007 e terminare il 30/09/2017.

In tal senso veniva prodotto apposito piano di ammortamento (allegato 3 all’atto di citazione) recante la progressione di rimborso delle rate per la somma erogata alla stipula di € 150.000,00.

Dall’esame del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento si rileva come quest’ultimo fosse del tipo a rata costante c.d. “alla francese”.

Il tasso di mora veniva stabilito come maggiorazione del tasso di interesse pari al 3% da applicare sull’importo complessivamente dovuto dal giorno del dovuto pagamento e fino a quello del pagamento effettivo.

Trattandosi tecnicamente di una apertura di credito su conto corrente dedicato, nel documento di sintesi venivano evidenziati anche i tassi creditori (0,010% su base annua) ed i tassi debitori massimi per utilizzi in eccedenza rispetto al fido tempo per tempo esistente pari rispettivamente a:

- 13,85% tasso nominale annuo;
- 14,586% tasso effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione.

Tutti gli elementi necessari a comprendere i costi del finanziamento erano quindi ben dettagliati nel documento di sintesi.

6. Le risultanze della CTU

La causa è stata istruita mediante una consulenza tecnica, venendo posto al CTU un quesito sulla base delle premesse metodologiche sopra indicate.

Il consulente ha premesso che, essendo stati prodotti soltanto piano di ammortamento elaborato per l’erogazione del finanziamento di € 150.000 (contestuale alla stipula del contratto di mutuo del 31/07/2007) ed il piano di ammortamento - in versione aggiornata -

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

rilasciato nel maggio 2014 dalla BANCA, in mancanza degli estratti conto analitici e dei relativi “riassunti scalari” non è possibile rideterminare il saldo dare/avere tra le parti né il TEG sul rapporto di conto corrente.

Per questo motivo, la verifica circa l’eventuale usurarietà dei tassi è stata effettuata sulla base delle condizioni economiche allegate al contratto.

Tale carenza probatoria non può che andare in danno alla parte attrice, dal momento che era questa onerata di fornire le prove a sostegno della sua domanda.

Con riferimento ai costi del finanziamento, il CTU si evidenzia che nel contratto all’art. 4 vengono indicati il TAN del 5,850% ed il TAE del 6,11275%.

I tassi di interesse sono stati comunque pattuiti in misura variabile, ancorati all’Euribor, ma non è possibile sapere in che misura siano stati in concreto applicati, stante l’accennata carenza probatoria.

Il tasso di mora è indicato all’art. 5) del contratto come maggiorazione di 3 punti percentuali del tasso contrattuale vigente. Alla data della stipula il tasso di mora avrebbe assunto pertanto il valore del 9,11275%.

La tipologia di capitalizzazione si desume indirettamente, stabilita a rata costante e, quindi, con ammortamento c.d. “alla francese” come riportato nell’allegato piano di ammortamento al contratto sul quale il CTU ha provveduto a verificare la eventuale esistenza di usura originaria.

Relativamente alle spese da ricomprendere nella determinazione del TAEG alla stipula il CTU ha ritenuto di inserire quelle ragionevolmente sostenute dal Sig. Lunardi escludendo quelle opzionali quali le spese per l’assicurazione sulla vita ovvero quelle non accertabili come effettivamente sostenute atteso che dai documenti in atti non è possibile risalire al loro effettivo esborso.

Sono stati computati pertanto, come spese sostenute al momento della stipula dell’atto i seguenti importi:

- Spese di istruttoria di €. 1.500,00 (150.000*1%);
- 1^a perizia tecnico-estimativa €. 100,00;
- Assenso cancellazione ipotecaria €. 100,00;
- Spesa di incasso trimestrali €. 1,00 (per n. 40 rate);
- Spese Assicurative a garanzia dell’immobile come previsto dall’art. 17 del Rogito €. 390,00.

Tenuto conto delle suddette spese per complessivi €. 2.130,00, il CTU ha calcolato il TAEG nel 6,2847%, inferiore alle soglie usurarie fissate dalla Banca d’Italia nel periodo di riferimento.

Il TAEG al momento della stipula del contratto era inferiore infatti sia al 14,940% fissato come tasso soglia ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 108/96 per le “aperture di credito su conto corrente”, sia al 8,370% fissato come tasso soglia per la categoria “mutui a tasso variabile”.

Con riferimento agli interessi per le somme utilizzate extra fido, dal documento di sintesi si evince la previsione di un tasso del 13,85% (TAN) e del 14,586% (TAE).

Gli interessi di mora sono invece disciplinati dall’art. 5 del contratto, che prevede che: “*In caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto decorreranno di*

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

pieno diritto sulle somme dovute dal correntista a qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento, dalla data del loro verificarsi, interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente maggiorato di tre punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata la capitalizzazione periodica”.

Il testo dell'articolo smentisce quindi l'assunto di parte attrice secondo il quale nel caso specifico sarebbe stata pattuita una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

Alla luce dei tassi come sopra indicati il CTU ha quindi concluso che al momento della stipula il TAE pattuito nel contratto regolante gli utilizzi eccedenti il fido pari al 14,586% non superava le soglie usuarie fissate periodicamente dalla Banca d'Italia relativamente alla verifica operata per la categoria “aperture di credito in conto corrente”, mentre risulterebbe superiore al tasso soglia previsto al III trimestre 2007 per la categoria “mutui a tasso variabile”.

Il TAEG al momento della stipula del contratto risultava inferiore infatti al 14,940% fissato come tasso usurario ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 per le “aperture di credito su conto corrente”, ma superiore al 8,370% fissato come tasso usurario per la categoria “mutui a tasso variabile”.

Come si è detto (cfr. par. 2), però, non è possibile nel caso in esame utilizzare come parametro la categoria dei mutui a tasso variabile, dal momento che si è in presenza di una tipica ipotesi di apertura di credito su conto corrente.

Il CTU ha altresì escluso che il tasso di mora come sopra calcolato fosse superiore al tasso di mora valido ai fini dell'usura, quantificato nella misura indicata nel paragrafo 3.

Il Giudice ritiene di condividere pienamente le risultanze della CTU, in quanto coerenti con le premesse metodologiche sopra esposte.

Non appaiono infatti condivisibili le osservazioni formulate da parte attrice, posto che, come si è detto, il piano di ammortamento alla francese non può per sua natura comportare effetti anatocistici.

7. Conclusioni

In definitiva, quindi, tutte le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo sufficientemente dettagliate le previsioni contrattuali e dovendo essere esclusi l'applicazione di interessi di natura usuraria e gli effetti anatocistici.

Al rigetto delle domande consegue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, da calcolare sul valore della causa pari all'importo degli interessi che si assume essere stati pagati in eccesso, oltre al valore della domanda risarcitoria (superiore quindi a 52.000 euro), e tenuto conto dei valori massimi, alla luce dell'elevato numero di domande formulate e del fatto che la giurisprudenza è ormai da tempo orientata in modo pressoché unanime per la loro infondatezza.

L'attore dovrà sostenere altresì per intero le spese di CTU.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

rigetta le domande avanzate dall'attore;

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti, n. 1021 del 9 ottobre 2018

condanna CLIENTE a rifondere alla BANCA le spese di lite, che liquida in complessivi € 15.444,50, di cui, € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 2.014,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

pone definitivamente a carico del medesimo attore le spese di CTU.

Così deciso in Livorno, il 08/10/2018.

IL GIUDICE
dott. Fabrizio Nicoletti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS